

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 5

Procedure

1. Il progetto generale del sistema cartografico regionale è adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
2. Copia del progetto generale di cui al comma 1, è inviata ai Comuni, Province e Comunità montane, che possono far pervenire entro 30 giorni osservazioni relative ai contenuti dello stesso.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il progetto, eventualmente modificato in accoglimento alle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.